

*dr. Ettore Troni
dr. Giuseppe Gentile
dr. Giovanni de Tollis
dr. Paolo Nannini*

Circ. 2/2020, Milano 14 gennaio 2020

Ai Sig.ri Clienti,

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di prove per le cessioni intracomunitarie di beni di cui al regolamento UE 2018/1912

Con la modifica dell'art. 138 della direttiva 2006/112/CE, il legislatore comunitario ha previsto nuove disposizioni, relative ai requisiti di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le novità del Regolamento UE n. 2018/1912 hanno come obiettivo quello di attestare l'avvenuto trasferimento di beni da uno stato membro all'altro, rendendo necessarie le seguenti operazioni: **validazione del codice identificativo IVA del cessionario mediante sistema elettronico VIES** (con conservazione della stampa dell'esito del controllo) e **corretto invio dei dati del cessionario tramite Intrastat**.

In caso contrario, viene meno il diritto alla non imponibilità della cessione intracomunitaria, art. 41, comma 1 lett. a) del DL 331/93, e comporta l'emissione della fattura con IVA.

Il nuovo art. 45 bis del Regolamento UE 4 dicembre 2018, n. 2018/1912 introduce i **mezzi di prova necessari al fine di applicare il regime di non imponibilità art. 41**, comma 1 lett. a) del DL 331/93.

In caso di **spedizione o trasporto a carico del cedente o da terzi per suo conto**, il cedente deve essere in possesso **alternativamente**:

- **di due documenti rilasciati da parti indipendenti** l'una dall'altra tra quelli elencati:

- un documento di trasporto;
- una lettera CMR firmata;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- una fattura emessa dal vettore;

ovvero

- di **uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti**, anche in questo caso rilasciati da parti indipendenti l'una dall'altra:
 - polizza assicurativa del trasporto ovvero contabile bancaria del pagamento del trasporto;
 - un documento da parte di una Pubblica Amministrazione o di un Notaio dalla quale risulti l'arrivo dei beni nello stato di destinazione;
 - una ricevuta rilasciata da un depositario UE che attesti il deposito dei beni in tale Stato.

Nel caso di **spedizione o trasporto effettuato dal cessionario (cliente UE) o da terzi per suo conto**, occorreranno gli stessi documenti di prova elencati sopra, oltre alla dichiarazione del cliente, anche via mail, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla consegna che dovrà attestare che i beni di cui al DDT n. xxx del xx/xx/xx sono regolarmente arrivati nel paese di destinazione UE. Tale dichiarazione deve inoltre contenere: data di compilazione, nome e indirizzo dell'acquirente UE, quantità e qualità dei beni, data e luogo di arrivo dei beni ed eventuale identificazione della persona fisica che accetta i beni p/c dell'acquirente.